



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007984 P-4.22.25

del 04/07/2016



14363331

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. COM (2016) 370.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
UFFICIO LEGISLATIVO

A Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento politiche europee
Servizio informative parlamentari
e Corte di Giustizia UE

e, p.c. Ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale
Nucleo valutazione degli atti UE

Oggetto: Richiesta di relazione. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Codice della proposta: COM (2016) 370.

In riscontro della nota protocollo 0007093 del 13 giugno 2016, si invia, in allegato, la prevista relazione, accompagnata da una tabella di concordanza, tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione europea e le norme nazionali vigenti.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Elisa GRANDE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elisa Grande', written over the printed name.



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto

Reparto 6°

**A MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Ufficio Legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

e, p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il
personale.**

Direzione Generale per la vigilanza sulle
Autorità portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne

dg.vptm-div6@pec.mit.gov.it

Argomento: Richiesta di relazione. Proposta di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2009/45/CE, 2009/16/CE e 98/41/CE.-

Riferimento alle note prot.n°23851 e 23860 datate 16 giugno 2016.

Come richiesto con le note menzionate in riferimento, questo Reparto 6° invia, in allegato, le previste relazioni distinte per singolo atto normativo, unitamente alle tabelle di concordanza, riferite alle proposte di direttive citate in argomento.

Il Capo Reparto
CA (CP) Luigi GIARDINO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. L.gvo 82/2005 n. 21

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RELAZIONE PREVISTA DALL'ART.6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.234

Argomento: COM (2016) 370 finale, in data 06.06.2016, recante proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che modifica la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri.

1. Premessa.

La proposta di direttiva ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell'Unione Europea al fine di:

- conservare le norme dell'UE necessarie e proporzionate;
- assicurarne la corretta attuazione;
- eliminare l'eventuale sovrapposizione e le discrepanze fra atti legislativi collegati.

La direttiva 98/41/CE è stata il primo atto legislativo riguardante le informazioni sulle persone a bordo. Dopo il 1998, tuttavia, sono entrati in vigore altri atti normativi dell'UE e Convenzioni internazionali che trattano questioni correlate e sono stati elaborati nuovi sistemi e soluzioni tecnologiche. Ne discende una crescente complessità e sovrapposizione delle disposizioni normative concernenti il conteggio, la registrazione e la comunicazione delle persone a bordo che attualmente disciplinano le attività connesse.

2. Considerazioni.

Un'operazione di ricerca e salvataggio efficace richiede un accesso immediato a dati precisi sulle persone presenti a bordo, ma nella pratica non sempre ciò è avvenuto. Secondo i requisiti attuali, tali informazioni devono essere memorizzate nel sistema della società di navigazione e rese disponibili in qualsiasi momento per la trasmissione all'autorità competente responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio. Tale requisito, che risale al 1998, non tiene conto dello sviluppo di sistemi quali *SafeSeaNet*¹ e l'interfaccia unica nazionale² e richiede che l'autorità nazionale competente contatti la società di navigazione in caso di emergenza. Inoltre i dati registrati non sempre includono informazioni sulla cittadinanza (oltre al nome, all'età e al sesso), rendendo così più difficoltosa l'assistenza prestata alle vittime e ai loro familiari. Di conseguenza, gli operatori che già trasmettono tali dati all'interfaccia unica nazionale sono soggetti alla duplice comunicazione dei dati.

Con la presente proposta di direttiva, quindi, si prospetta la possibilità di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, rafforzando, nel contempo, il livello di sicurezza che essi stabiliscono.

¹ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

² Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

Ciò, peraltro, è pienamente in linea con il programma REFIT della Commissione e mira a sfruttare le potenzialità della digitalizzazione per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione, la disponibilità e la protezione dei dati.

3. Conclusioni.

Dal momento che la proposta modifica la direttiva in vigore, la base giuridica rimane l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE (ex articolo 80, paragrafo 2, TCE) che prevede misure nel campo nel trasporto marittimo.

La proposta modifica le definizioni ed i requisiti corrispondenti della direttiva 98/41/CE ed una modifica accessoria dell'Allegato della direttiva 2010/65/UE parte A.

Ne consegue che l'atto nazionale di recepimento potrà essere un mero recepimento delle novelle così introdotte che andranno a modificare il testo preesistente (Decreto Ministeriale 13 ottobre 1999) ovvero uno strumento di recepimento ex novo, che abrogando il vigente, rappresenti un documento più organico e coordinato, che possa ridefinire il nuovo assetto normativo alla luce anche delle nuove tecnologie a supporto. A tal proposito si riferisce che lo scrivente ritiene percorribile questa seconda ipotesi anche per una migliore sistematica della materia e per un aggiornamento delle procedure contenute nella preesistente normativa.

La proposta è pienamente coerente con le proposte di semplificazione che modificano la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e con la nuova direttiva che sostituisce la direttiva 1999/35/CE del Consiglio. La proposta è pienamente in linea con le raccomandazioni relative al controllo dell'adeguatezza e con il Libro bianco del 2011 sul futuro dei trasporti che ha riconosciuto l'esigenza di modernizzare l'attuale quadro legislativo dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, in conformità dei sottotitoli principi di:

- a) sussidiarietà: la proposta garantisce un'applicazione comune e coerente dei requisiti di registrazione fissati dalla direttiva 98/41/CE per tutte le navi che effettuano viaggi da e verso i porti dell'UE, applicazione che non potrebbe essere conseguita con azioni unilaterali a livello di Stati membri. Essa garantisce che la direttiva 98/41/CE tenga il passo con gli sviluppi tecnologici e giuridici e continui quindi a migliorare la sicurezza e ad agevolare le operazioni di ricerca e salvataggio in caso di incidente. Allo stesso tempo, essa chiarisce le condizioni per derogare ai requisiti della direttiva 98/41/CE nei casi in cui le condizioni operative locali lo richiedano;
- b) proporzionalità: tenuto conto dei più recenti sviluppi tecnologici e giuridici, la proposta di sopprimere i requisiti obsoleti, chiarire quelli ambigui ed eliminare le sovrapposizioni è considerata l'unica opzione proporzionata e coerente. Essa assicura che l'attuale elevato livello di sicurezza sia mantenuto e ulteriormente rafforzato utilizzando i mezzi di trasmissione elettronica dei dati.
- c) impatto del progetto: è appena il caso di ricordare che, rispetto al livello di sicurezza attuale l'obbligo di registrare le informazioni relative alle persone a bordo in un sistema elettronico esistente (che in caso di emergenza consenta l'immediato accesso ai dati da parte dell'autorità competente) è visto come un grande passo in avanti che non genera costi significativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali. In questo contesto l'obbligo di approvazione dei sistemi di registrazione dei passeggeri ha dimostrato di comportare un considerevole carico di lavoro per le Amministrazioni nazionali. Tale carico di lavoro ed i costi corrispondenti sono stati ritenuti manifestamente eccessivi, in particolare se si considera il campo di applicazione limitato, la parziale sovrapposizione con il codice ISM e la difficoltà di verificare l'approvazione in assenza di certificati. L'obbligo di sistemi di registrazione

dei passeggeri da parte delle società di navigazione, pertanto andrebbe, con la presente proposta, cancellato, concentrandosi sui risultati della registrazione, vale a dire sulla precisione e sulla tempestività della raccolta dei dati nei sistemi elettronici esistenti.

Da ultimo si rappresenta che le parti interessate dell'industria hanno chiesto con insistenza che i principi fondamentali dell'attuale quadro giuridico non siano modificati (in particolare in relazione all'autocertificazione dei dati dei passeggeri), mentre l'associazione che rappresenta i passeggeri ha chiesto che il livello di sicurezza sia migliorato, mettendo in guardia contro il rischio che venga indebolito. La proposta assicura quindi che l'attuale livello di sicurezza sia mantenuto e, per quanto possibile all'interno del quadro di semplificazione, rafforzato (ad esempio, sfruttando gli attuali sistemi elettronici e chiarendo come va calcolato il limite di 20 miglia nautiche).

TABELLA DI CONCORDANZA (ex art. 6, comma 5 della legge n. 234/2012)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
<p align="center">Articolo 1 Modifiche alla Direttiva 98/41/CE</p>	<p>Decreto Ministeriale 13 Ottobre 1999.</p> <p>Recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.</p>	<p>La proposta di Direttiva è scandita, sostanzialmente, dall'articolo 1 che riporta le modifiche ritenute necessarie alla vigente Direttiva 98/41/CE e dall'articolo 2 che riporta le modifiche all'allegato della Direttiva 2010/65/UE.</p> <p align="center">Articolo 1 Modifiche apportate alla Direttiva 98/41/CE</p> <p>Definizioni e campo di applicazione L'articolo 2 è modificato per allineare quanto più possibile le definizioni con la proposta di modifica della direttiva 2009/45/CE e con la proposta di una nuova direttiva in sostituzione della direttiva 1999/35/CE nonché per allineare la responsabilità dell'addetto alla registrazione dei passeggeri con la proposta di eliminare l'obbligo della società di conservare le informazioni richieste dalla presente direttiva . L'articolo 3 è modificato per chiarire la portata della direttiva e allinearla con la definizione delle zone portuali definite secondo la proposta che modifica la direttiva 2009/45/CE.</p> <p>Informazioni sulle persone a bordo L'articolo 4 è modificato per sostituire l'obbligo di conservare i dati sul numero di persone a bordo nella società registrandoli nell'interfaccia unica nazionale o la trasmissione mediante il sistema di identificazione automatica. L'articolo 5 è modificato per introdurre le informazioni sulla nazionalità delle persone a bordo e per sostituire l'obbligo della società di conservare gli elenchi dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio da parte della società registrandoli nell'interfaccia unica nazionale. L'elenco dei dati richiesti è</p>

semplificato, chiarito e per quanto possibile allineato con gli obblighi di comunicazione nell'interfaccia unica nazionale.

L'articolo 6 è modificato per allineare il riferimento con i mezzi di trasmissione dei dati proposti, e per chiarire le responsabilità degli Stati membri in relazione alle navi da passeggeri battenti bandiera di un paese terzo.

Società

L'articolo 8 è modificato per riflettere il nuovo ruolo dell'addetto alla registrazione dei passeggeri (cioè non quello di conservare i dati, ma di trasmetterli) e per eliminare il requisito relativo all'elaborazione di un sistema di registrazione dei passeggeri della società. È inoltre modificato per tener conto del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati personali e specifica che la società distrugge i dati personali una volta trasmessi all'interfaccia unica (fatti salvi altri obblighi di comunicazione).

Esenzioni

L'articolo 9 è modificato per eliminare il riferimento obsoleto all'esenzione prevista per i servizi regolari che attraversano lo Stretto di Messina. Alla luce dell'introduzione della trasmissione elettronica dei dati e data la flessibilità proposta di trasmettere il numero delle persone a bordo, l'articolo 9 è modificato per eliminare la possibilità di esentare gli operatori dalla trasmissione alle autorità competenti del numero delle persone a bordo. L'articolo 9 è modificato inoltre per garantire che i criteri di esenzione rispecchino la vicinanza delle strutture di ricerca e salvataggio che non figurano più nella nuova definizione di "acque riparate". Infine, l'articolo 9 è modificato per semplificare la notifica delle esenzioni tramite una base dati da costituire e mantenere a tal fine e ad allineare le procedure di opposizione alle esenzioni nell'ambito di tale direttiva e con la direttiva 2009/45/CE.

<p>Articolo 2 Modifiche all'allegato della Direttiva 2010/65/UE</p>	<p>Articolo 8 comma 13 D.L. 179/2012 come convertito con modificazioni in L. 221/2012</p> <p>Il comma indicato attribuiva una delega al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'emanazione di un decreto, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L., ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con cui definire le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net.</p> <p>Al momento è in fase di finale predisposizione un DPCM che attuerà le disposizioni sopra impartite e non ancora recepite tramite il richiamato strumento normativo ordinario.</p>	<p>Stati membri</p> <p>L'articolo 10 è modificato per allineare la responsabilità degli Stati membri con le modalità proposte per la trasmissione dei dati e per rispecchiare il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati personali precisando le condizioni per il trattamento dei dati da parte degli Stati membri, i diritti di accesso e i periodi di conservazione dei dati.</p> <p>Disposizioni accessorie</p> <p>L'articolo 11 è modificato per eliminare i requisiti relativi ai sistemi di registrazione della società resi ridondanti dalla proposta. È eliminato anche il corrispondente paragrafo 1 dell'articolo 12.</p> <p>Procedura di comitato e procedura di modifica</p> <p>Gli articoli 12 e 13 sono stati allineati con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>L'articolo 12 bis è stato aggiunto per lo stesso motivo (esercizio del potere di delega).</p> <p>Disposizioni relative alla valutazione</p> <p>L'articolo 14 bis è stato introdotto per precisare le disposizioni relative alla valutazione.</p> <p>Articolo 2 Modifica dell'allegato della direttiva 2010/65/UE</p> <p>La proposta comprende una modifica accessoria dell'allegato della direttiva 2010/65/UE, parte A, determinato dalle modifiche apportate alla direttiva 98/41/CE.</p>
<p>Articolo 3 Recepimento</p>	<p><i>NN</i></p>	<p><i>//</i></p>
<p>Articolo 4 Entrata in vigore</p>	<p><i>NN</i></p>	<p><i>//</i></p>